

C O M U N E d i R E A

Provincia di Pavia

Tel. 0385-96123 Fax 0385-96211

E – mail: comune.rea@libero.it PEC: comune.rea@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 16 DEL 21.11.2023

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - FINALITÀ E NORME	5
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE.....	5
ART. 3 - RESPONSABILITÀ	6
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	6
CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	6
ART. 5 – DEPOSITO MORTUARIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE.....	7
CAPO III FERETRI	7
ART. 6 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	7
ART. 7 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI	7
ART. 8 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	8
ART. 9 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	8
CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 10 - MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO	9
ART. 11 – ORARI E PERCORSO	9
ART. 12 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI	10
ART. 13 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI	10
ART. 14 – RITI RELIGIOSI	10
ART. 15 – RITI CIVILI	10
ART. 16 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI	11
ART. 17 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	11
ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	11
ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	12
ART. 20 – TRASPORTI ALL’ESTERO O DALL’ESTERO	12
ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE.....	12
TITOLO II CIMITERI.....	12
CAPO I CIMITERI.....	12
ART. 22 – AMMISSIONE NEL CIMITERO	12

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI	13
ART. 23 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE.....	14
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
ART. 24 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	14
ART. 25 – TUMULAZIONE	15
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	15
ART. 26 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	15
ART. 27 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.....	16
ART. 28 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
ART. 29 – RACCOLTA DELLE OSSA	17
ART. 30 – OGGETTI DA RECUPERARE.....	18
ART. 31 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI	18
CAPO V CREMAZIONE	18
ART. 32 – IMPIANTO CREMATORIO.....	18
ART. 33 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	18
ART. 34 – URNE CINERARIE.....	19
ART. 35 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI	20
ART. 36 – DISPERSIONE DELLE CENERI	20
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI	21
ART. 37 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI	21
ART. 38 – DISCIPLINA DELL’INGRESSO	21
ART. 39 – DIVIETI.....	22
ART. 40 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE.....	22
ART. 41 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI	23
TITOLO III CONCESSIONI	23
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	24
ART. 42 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE.....	24
ART. 43 – SEPOLTURE PRIVATE.....	24
ART. 44 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D’AFFEZIONE	24
ART. 45 – CONTENUTO DELLE CONCESSIONI - PROROGHE – RINNOVI.....	25
ART. 46 – TIPOLOGIE DI SEPPELLIMENTO	26

ART. 47 – DURATA DELLA CONCESSIONI.....	26
ART. 48 – MODALITÀ DI CONCESSIONE	27
ART. 49 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE FUNERARIE – SUBENTRI	28
ART. 50 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	29
CAPO II RINUNCE.....	29
ART. 51 – RINUNCIA IN CASO DI MANCATA OCCUPAZIONE	29
ART. 52 – RINUNCIA PRIMA DELLA SCADENZA E CAMBIO DI SEPOLTURA	29
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	30
ART. 53 – REVOCA	30
ART. 54 – DECADENZA	30
ART. 55 – ESTINZIONE - ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE – PROPRIETÀ DEI MONUMENTI.....	31
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	32
CAPO I IMPRESE PER LAVORI PRIVATI	32
ART. 56 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE - ACCESSO DI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI.....	32
ART. 57 – RESPONSABILITÀ E ORARIO DEI LAVORI	33
ART. 58 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO	33
ART. 59 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE.....	33
ART. 60 – VIGILANZA	34
CAPO II IMPRESE ONORANZE FUNEBRI	34
ART. 61 – FUNZIONI.....	34
ART. 62 – DIVIETI.....	34
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	35
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE.....	35
ART. 63 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI .	35
ART. 64 - PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE.....	35
ART. 65 – CARTOGRAFIA CIMITERIALE - SCADENZIARIO.....	35
ART. 66 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	35
CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	36
ART. 67 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	36

ART. 68 – CAUTELE	36
ART. 69 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA.....	37
ART. 70 – CONCESSIONI PREGRESSE	37
ART. 71 – MODIFICHE NORMATIVE.....	37
ART. 72 – ENTRATA IN VIGORE.....	37

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E NORME

Le norme del presente Regolamento e l'attività funebre del Comune di Rea sono poste in essere con l'osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10/09/1990 n. 285, della Legge 30/03/2001 n.130, del D.P.R. 15/07/2003 n.254, della Legge Regionale n. 33 del 31/12/2009, e del Regolamento Regionale n.4 del 14/06/2022 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della L.R. 30/12/2009 n. 33 e di tutte le altre norme riguardanti i servizi funebri e cimiteriali.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la custodia delle salme e dei resti mortali.

Entro 12 mesi dall'approvazione delle modifiche ed integrazioni al presente regolamento, si provvederà all'adozione del Piano Cimiteriale così come viene indicato dal Regolamento Regionale n. 4 del 14/06/2022.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, indipendentemente dalla forma di gestione.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi negli stessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso un apposito locale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre consultabili:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Tutta la sopraccitata documentazione potrà essere anche pubblicata sul sito internet del Comune di Rea.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 5 – DEPOSITO MORTUARIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dell'art. 70, comma 5, della legge regionale 33/2009.

Di tale trasporto è data preventiva comunicazione, all'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il

decesso.

Il cimitero ha un locale di deposito mortuario per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura, che presenta i requisiti di cui all'art.25 del Regolamento Regionale 14/06/2022 n. 4.

Entro due anni dall'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni apportate al citato Regolamento si provvederà ad adeguare il suddetto locale anche come deposito di osservazione.

CAPO III

FERETRI

ART. 6 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un'unica salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 7 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. L'incaricato del trasporto deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere su appositi modelli predisposti dalla Regione Lombardia con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS.

ART. 8 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

L'inumazione, la tumulazione, la cremazione di cadaveri, l'esumazione e l'estumulazione sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente (art. 7 bis della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 e s.m.i.).

Sono invece gratuiti, i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente:

- a) l'inumazione, nel cimitero di Rea, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il

disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;

- b) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- d) la deposizione delle ossa in ossario Comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal funzionario responsabile del servizio sociale in applicazione dell'art. 25 L. 8.11.2000 n°328 che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si riva delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

ART. 9 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno di ogni feretro, a cura delle Imprese di onoranze funebri, è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma contenuta.

Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 10 - MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E CORTEO

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'ATS, congiuntamente con l'Ufficiale dello Stato civile, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai cimiteri.

E' ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali.

Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.

I criteri generali sugli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti dal Sindaco. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie e il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. E' vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 11 – ORARI E PERCORSO

I trasporti funebri, nell'ambito del Comune, sono effettuati a orari fissi antimeridiani e pomeridiani, stabiliti con disposizione scritta del Sindaco.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.

Non dovranno in ogni caso essere previste sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle opere di sepoltura.

Gli automezzi destinati ai trasporti funebri, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Il servizio di trasporto termina con il deposito del feretro all'ingresso del Cimitero o ad altro eventuale luogo di destinazione.

ART. 12 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

Il Comune, può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

ART. 13 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge regionale n. 33 del

30.12.2009 e alle disposizioni di cui al Capo IV del D.P.R. 285/90.

ART. 14 – RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni impartite dal sorvegliante funerario, relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 15 – RITI CIVILI

E' possibile, previa autorizzazione del Sindaco, richiedere lo svolgimento del rito civile in un luogo ben definito, sul territorio comunale e la salma può sostare in tale luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia, per poi partire verso il luogo di sepoltura.

ART. 16 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dall'art. 72 della Legge Regionale 33/2009; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.

In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari o alle case funerarie. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, in via telematica, ai sensi dell'art. 70 della L.R. 33/2009, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione sanitaria del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.

Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

ART. 17 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della

malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali con apposita autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente art. 7.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altri Comuni della Repubblica o dall'estero, sono ricevute dal sorvegliante Funerario e da esso scortate fino al Cimitero o al luogo di partenza del corteo ove sarà accertata la regolarità dei documenti, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano.

ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

ART. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E OSSA UMANE

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 22 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dall'art. 75 della legge regionale 33/2009. Nel cimitero sono inumate e tumulate le salme di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, quando non venga richiesta altra destinazione come di seguito specificato:

- a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) ovunque decedute ma che avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza;
- c) non residenti al momento del decesso perché ricoverate fuori Comune per motivi di salute o in casa di cura/riposo, certificato dall'istituto dove sono stati ricoverati, con indicata la data del ricovero che dovrà corrispondere alla data del trasferimento nonché precisando che risulti essere stato Rea l'ultimo comune di residenza prima del ricovero.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone:

- d) che andranno ad occupare posti già in vita assegnati o in sovrapposizione avendo uno stretto vincolo di parentela col soggetto sepolto e cioè: coniuge, ascendenti o discendenti entro il secondo grado in linea retta, e rispettivi coniugi o conviventi;
- e) religiose e religiosi nati o residenti a Rea o che abbiano reso servizio pastorale presso la Parrocchia di Rea.

Potrà altresì essere autorizzata la sepoltura in Cimitero, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, a istanza dei dolenti, qualora venga dimostrato che nel Cimitero risultino tumulate salme aventi lo stesso vincolo di parentela o affinità indicate nel precedente comma d), nei confronti del defunto.

Le salme di coloro che non si trovano nelle condizioni previste dai commi precedenti non hanno diritto ad esser inumate o tumulate nel cimitero cittadino, fatti salvi i casi di cui all'art. 63 del presente Regolamento.

Quando non venga richiesta altra destinazione nel cimitero sono tumulati i resti o le ceneri di persone, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione:

- f) provenienti dalle sepolture del cimitero di Rea;
- g) che siano nate a Rea e che abbiano avuto in vita la residenza anagrafica nel Comune di Rea per non meno di anni quindici;
- h) che, pur non residenti al momento del decesso in Rea siano state residenti nel Comune di Rea o nei comuni amministrativamente confinanti per non meno di anni trenta;
- i) che abbiano avuto parenti fino al terzo grado in linea retta residenti nel Comune di Rea al

momento del decesso.

Per ulteriori casistiche si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23 – ASSEGNAZIONE POSTI E TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

L'assegnazione dei posti sia in terra, per i campi comuni e per le tombe in muratura che in colombaro, in loculo aerato ed in ossario a muro, per l'inumazione, la tumulazione delle salme o per il deposito dei resti mortali o delle ceneri è di esclusiva competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà all'assegnazione sulla scorta delle disponibilità del cimitero, in base al piano di utilizzo dei posti in vigore al momento della richiesta.

Nessuna deroga sarà consentita, se non previa richiesta da parte del dolente e autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.

Nel caso che il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci alla concessione prima della scadenza contrattuale, il posto ritorna a disposizione dell'Amministrazione, con spese a carico del concessionario stesso.

Nel Cimitero sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:

- a) inumazione in campo comune, con durata decennale;
- b) sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe e cappelle funerarie);
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette individuali per resti o ceneri (ossari);
- e) ossario e cinerario comune.

Chiunque richieda un qualsiasi servizio cimiteriale, una concessione, l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore da qualsiasi contenzioso inerente e conseguente. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie, non disposte dall'autorità giudiziaria, traslazione, cremazione di cadavere e di resti, necessita il consenso espresso da tutti gli aventi titolo.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 24 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età,

devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 69 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.

Ciascuna fossa deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa ai sensi dell'art. 75, comma 2 del D.P.R. 285/90, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Il Cimitero è dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10, decorrendo dal giorno dell'inumazione.

I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità secondo l'ordine progressivi numerico assegnato alla sepoltura, senza distinzione di sesso.

Le inumazioni in campo comune sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi previsti dal precedente art. 9.

La posa di monumento, lapide o del solo cordolo, preventivamente autorizzate dall'Ufficio tecnico comunale, sono da eseguirsi non prima di tre mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.

Nei campi comuni, se richiesto, è prevista l'illuminazione votiva.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei monumenti, il Comune procede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La posa delle lapidi deve essere autorizzata dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 25 – TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ciascun loculo deve avere le caratteristiche indicate dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 26 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune sono regolate dal Sindaco, e programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, anche avvalendosi di sistemi informatici.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi, ove possibile anticipando l'iter burocratico con una comunicazione scritta agli interessati, delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere, ove previsto, il rinnovo e di quelle scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere all'esumazione o estumulazione del feretro.

L'elenco sarà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per 90 giorni.

Il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di dieci (10) anni.

Per tutte le altre tipologie di tumulazioni si procederà alle scadenze delle diverse durate, ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento

Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva comunicazione al concessionario, se reperibile, nonché verrà data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni delle sepolture in scadenza, informando che nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie da parte dei familiari, il disinteresse equivale ad assenso alla esumazione ed estumulazione dei resti mortali ed inumazione (se necessario) in campo di demineralizzazione con oneri a carico del concessionario o aventi diritto. Spetta all'incaricato della gestione cimiteriale, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo parere del responsabile del competente servizio dell'ATS (se necessario).

In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale comunale o dal gestore del cimitero o da Ditta incaricata, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 27 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione o l'estumulazione straordinaria delle salme, ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 285/90, potrà essere eseguita prima del termine di 10 anni nel caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato e di 20 anni nel caso di tumulazione in loculo stagno, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso Cimitero, di tipologia diversa dalla precedente o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare la presenza di eventuali precauzioni di carattere igienico sanitario riportate sul modulo di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva, l'esumazione

straordinaria sarà eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione (solo per esumazioni ed estumulazioni ordinarie) dovrà essere trasferito nell'area destinata alla sepoltura delle salme non decomposte, per il tempo strettamente necessario al completamento della scheletrizzazione, oppure, se richiesto dal concessionario, i resti mortali saranno cremati.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di esumazione o estumulazione straordinaria, potrà essere autorizzata la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di esumazione o estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

L'esumazione o l'estumulazione straordinaria sono altresì consentite per trasporto del cadavere in altra sepoltura o cremazione.

ART. 28 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di apposite tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.

Il pagamento viene effettuato direttamente dalle famiglie al Comune nel rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 29 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi dimensioni e caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti:

- a) nelle cellette ossario,
- b) nei loculi,
- c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione

La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

ART. 30 – OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 31 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.

Le operazioni di smaltimento dei materiali, a seguito di esumazioni e estumulazioni straordinarie, sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 32 – IMPIANTO CREMATORIO

Si dà atto che il Comune di Rea non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza per procedere alla cremazione di salme o resti le imprese funebri devono avvalersi degli impianti autorizzati e presenti sul territorio.

ART. 33 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri vengono regolamentate ai sensi della Legge 30/3/2001 n. 130 e dalla Legge Regionale 33/2009, e dal Regolamento Regionale 14/6/2022 n. 4.

Le ceneri potranno anche essere affidate ai familiari secondo la volontà del defunto o dei familiari aventi titolo, per la tumulazione, dispersione o affidamento

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri, trascorsi 90 (novanta) giorni, verranno disperse nel cinerario Comune.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo comune per le persone ivi decedute e per i cadaveri già sepolti nel locale cimitero, a richiesta degli aventi titolo individuati ed in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti (Legge 30 marzo 2001 n.

130).

Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.

La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 254 del 10 luglio 2003, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione i resti di cadaveri possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma precedente.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui al precedente articolo 27.

L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, dopo approfondite ricerche anagrafiche.

Per le ossa contenute nell'ossario Comune, la calcinazione viene disposta dal Comune stesso.

ART. 34 – URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma o resti avviati a cremazione e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo versamento delle tariffe stabilite, l'urna potrà essere collocata all'interno del cimitero:

- a) nelle cellette ossario;
- b) nei loculi;
- c) nelle tombe o in altre sepolture in concessione

Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto. È obbligatorio per il concessionario, o suo incaricato, verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

ART. 35 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque familiare scelto liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposita modulistica nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna;

Il trasporto delle ceneri da Comune a Comune deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto le ceneri vengono conferite al cimitero comunale, e, previo versamento dell'importo previsto, può essere disposta la tumulazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero, ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento o il conferimento nel cinerario comune.

ART. 36 – DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa, nei luoghi indicati dalla legge 130/2001, dalla L.R. 33/2009 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022.

La dispersione delle ceneri nella apposita area cimiteriale avviene ad opera degli operatori cimiteriali, mediante interrimento delle sole ceneri, ed è eseguita a titolo gratuito. L'urna cineraria rimasta vuota sarà smaltita a cura del Comune, con tariffa di smaltimento a carico dei richiedenti il servizio.

Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario Comunale o nel Giardino delle Rimembranze. La dispersione delle ceneri, al di fuori del cimitero e del giardino delle rimembranze, è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) dell'art. 3 della legge 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Nel cimitero del comune entro tre anni dall'approvazione delle modifiche al presente regolamento, si allestirà un Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area dovrà essere delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione (art. 26 Regolamento Regionale n. 4/2022).

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 37 – COMPITI DEL PERSONALE CIMITERIALE E ORARI

Il personale addetto al Cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. 10.9.90, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale ed in particolare:

a) aprire e chiudere i cancelli di ingresso secondo gli orari stabiliti;

- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;
- c) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
- 3. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposito tumulo prescelto;
- 4. consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti e anche 5 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta con il sistema automatizzato.

Qualora una persona rimanga all'interno del Cimitero dopo la chiusura dei cancelli automatizzati, è possibile uscirne azionando un pulsante di emergenza che apre gli stessi per altri 60 minuti successivi alla chiusura.

ART. 38 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel Cimitero si può entrare solo a piedi ma si consente l'uso di mezzi motorizzati, per la deambulazione assistita.

ART. 39 – DIVIETI

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata), accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.);
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- n) introdurre animali, con esclusione dei cani-guida per non vedenti.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale o alle Forze dell'ordine per i provvedimenti del caso.

ART. 40 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del Cimitero e previo versamento dei diritti comunali.

Il progetto per la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato e successivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda.

Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno assunte dall'Amministrazione Comunale.

Gli ornamenti dovranno essere collocati secondo lo schema adottato dall'Amministrazione in conformità alle regole generali stabilite dal piano Cimiteriale.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del Cimitero.

ART. 41 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe piante, fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

Le piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 150 (centocinquanta) centimetri dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo.

Nei campi comuni non è consentito alcuna piantumazione, l'area dovrà essere mantenuta a prato.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante quando avvizziscono.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati del Comune, con successivi oneri a carico del concessionario.

I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici.

L'incaricato comunale avrà facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.

Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno, con oneri a carico dell'avente titolo.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose, con successivi oneri a carico del concessionario.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

ART. 42 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.

La concessione non dà diritto alla proprietà.

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario.

Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile in quanto bene demaniale; l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria del Comune di Rea. Le concessioni si estinguono:

a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;

- b) a seguito della soppressione del cimitero;
- c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) a seguito di revoca disposta dal Comune per motivi di interesse pubblico.

ART. 43 – SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti realizzati dal Comune.

Le aree possono anche essere concesse in uso per costruzione - a cura e spese di privati, associazioni o enti morali - di cappelle funerarie (sepulture a sistema di tumulazione individuali, per famiglie).

Le concessioni in uso dei manufatti, riguardano sepolture individuali in loculi, tombe, ossari;

Nei loculi è consentito deporre resti ossei o urne cinerarie sempre che sia garantito che il loculo contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco, ove sono raccolti i resti ossei oppure l'urna cineraria lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

ART. 44 – TUMULAZIONI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

ART. 45 – CONTENUTO DELLE CONCESSIONI - PROROGHE – RINNOVI

La concessione è regolata da un atto amministrativo la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento è a carico del Concessionario o degli aventi titolo.

La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:

- l'identificazione, il numero dei posti;

j) la durata;

k) il Concessionario;

l) i nominativi dei defunti destinati a esservi collocati, ascendenti o discendenti in linea retta;

m) gli obblighi giuridici ed economici;

n) le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

Le aree e i manufatti sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali sino al momento della stipula dell'atto di concessione cimiteriale.

L'atto relativo alla concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, vigente al momento della richiesta, e alla sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario.

La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data dell'atto di concessione o del seppellimento della salma, dei resti o delle ceneri, se precedenti. Non sono ammesse assegnazioni a viventi.

Nel caso di tumulazione di salma in posto tomba o loculo vuoto la concessione dovrà essere prorogata – previo versamento delle relative tariffe – fino al raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione in modo da consentire il processo di scheletrizzazione e successivamente l'applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003. Le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione dell'atto sono a carico del Concessionario.

Alla scadenza della concessione si procederà all'esumazione o all'estumulazione della salma, dei resti o delle ceneri.

Il rinnovo del contratto di concessione (ammissibile per un'unica volta nell'ultimo anno di vigenza della concessione) è consentito unicamente per continuare ad usufruire del posto tomba o loculo con le salme e/o urne cinerarie già presenti e dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. La richiesta di rinnovo va presentata nei sei mesi precedenti la scadenza, da parte del concessionario o suoi aventi titolo. Il rinnovo è concesso purché vi sia adeguata disponibilità di sepolture nel cimitero, previamente verificata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Si precisa che non sono più ammesse la proroga e/o il rinnovo per le concessioni che ne hanno già usufruito negli anni precedenti.

E' invece sempre ammessa la tumulazione integrativa di urne cinerarie con i resti/ceneri di altro defunto dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. In ogni caso alla scadenza della concessione o del rinnovo si procederà alla definitiva estumulazione dei resti/ceneri.

Il rinnovo del contratto di concessione non è cumulabile con il contratto di proroga o viceversa.

E' tassativamente proibito rilasciare alcuna concessione cimiteriale a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, pena la nullità della concessione stessa.

ART. 46 – TIPOLOGIE DI SEPPELLIMENTO

Le concessioni cimiteriali, di norma, prevedono le seguenti tipologie di seppellimento:

- tumulazione dei resti in celletta ossario (1 cassetta) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
- tumulazione di ceneri in celletta ossario (fino a 2 urne) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
- tumulazione in loculo (1 feretro più il numero massimo di capienza di urne cinerarie o cassette resti in zinco) i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
- tumulazione in loculo interrato (tomba) del numero di salme pari al numero di posti previsti

nel contratto più il numero massimo di capienza di urne cinerarie o cassette resti in zinco i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;

- tumulazione in cappella famiglia;

La tumulazione delle ceneri prevista nelle varie fattispecie è consentita anche per le ceneri precedentemente affidate in abitazione.

In deroga a quanto in premessa sarà consentito, in base alla dimensione del loculo o dell'ossario, fino alla massima capienza del manufatto, un numero maggiore di ceneri o cassettoni resti;

Ogni operazione relativa a più tumulazioni e/o inumazioni anche riguardanti cassette di resti e/o urne cinerarie nella medesima collocazione è soggetta, di volta in volta, al pagamento delle tariffe dei servizi pubblici onerosi in vigore.

La rimozione e la posa di lastre e monumenti già accessoriati, per permettere lo svolgimento delle operazioni cimiteriali da parte del Comune, è a carico del concessionario.

ART. 47 – DURATA DELLA CONCESSIONI

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e hanno una durata secondo la tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DI CONCESSIONE	DURATA CONTRATTO ANNI	RINNOVO CONTRATTO ANNI
Loculo singolo	30	30
Concessione cappella cimiteriale	99	
Ossario a muro per resti o ceneri	99	

Alla scadenza della concessione e dell'eventuale mancanza di rinnovo si procederà all'esumazione o all'estumulazione della salma, dei resti o delle ceneri.

ART. 48 – MODALITÀ DI CONCESSIONE

La concessione di aree e di tombe o di manufatti (loculi e ossari) può avvenire solo in presenza di salma o ceneri/resti e sarà assegnata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo la disponibilità.

Per una migliore gestione dei loculi, il Comune, in caso di decesso, su richiesta degli aventi titolo, potrà autorizzare l'estumulazione della salma già tumulata del coniuge, parente fino al 2 grado in linea retta o convivente, di qualsiasi sesso, con almeno 15 anni di convivenza, risultanti da stato di famiglia, e affiancarla alla nuova tumulazione.

Le spese del trasferimento saranno interamente a carico del richiedente. Non è inoltre previsto

alcun rimborso per il loculo lasciato libero.

L'inumazione in campo comune può avvenire solo in caso di presenza di salma; l'assegnazione viene concessa secondo un ordine progressivo numerico senza soluzione di continuità e senza distinzione di sesso o religione e non potranno essere deposte cassette ossario o urne cinerarie. Non può essere concessa alcuna deroga o prenotazione.

ART. 49 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE FUNERARIE – SUBENTRI

a) Uso delle sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia e cappelle funerarie, è riservato alla persona del Concessionario ed a tutti gli aventi titolo, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.

La sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione, con atto sottoscritto, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, quando ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Potrà essere consentita, su espressa richiesta del concessionario, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, previo pagamento dell'apposita tariffa approvata dalla Giunta Comunale, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che risultino essere state conviventi e risultanti in vita nello stato di famiglia del concessionario, per almeno 15 anni, anche se non lo erano al momento della morte.

Altresì potrà essere consentita, su espressa richiesta del concessionario da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, la tumulazione di cadaveri e/o resti mortali e/o ceneri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti esclusivamente del concessionario, fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari subentranti, previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, in virtù di rapporti personali, amicali, affettivi tali da escludere qualsivoglia rapporto di tipo economico e/o di lucro.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

I costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata in tombe di famiglia e cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del Concessionario.

b) Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi del presente articolo, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei

confronti del Comune. Una volta aggiornata l'intestazione della concessione, da parte dell'Ufficio servizi cimiteriali, nuovo intestatario assume la qualifica di Concessionario o rappresentante della Concessione

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 49 lett. a), abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune potrà provvedere alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

ART. 50 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepulture spetta ai concessionari per le parti da questi costruite, installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

CAPO II RINUNCE

ART. 51 – RINUNCIA IN CASO DI MANCATA OCCUPAZIONE

Il Concessionario può, prima della scadenza, rinunciare alla concessione cimiteriale.

In caso di mancata occupazione dell'area o manufatto oggetto di concessione, il Concessionario, o gli aventi diritto, a mezzo di apposita istanza indicando la motivazione della rinuncia.

La rinuncia non può essere sottoposta a vincoli o condizione alcuna e l'area o manufatto torna quindi di proprietà del Comune .

ART. 52 – RINUNCIA PRIMA DELLA SCADENZA E CAMBIO DI SEPOLTURA

Su istanza, da parte degli aventi diritto, è possibile presentare, prima della scadenza naturale della concessione, richiesta di esumazione o estumulazione del feretro. Detta richiesta provoca la perdita della concessione e l'area torna quindi di proprietà del Comune. Il manufatto insistente sull'area interessata dalla concessione verrà demolito, con spese a carico del richiedente, o in alternativa potrà essere posto su altra area con concessione intestata a parenti di primo grado, sempre con spese a carico del richiedente.

Il cambio di sepoltura, nell'ambito del Cimitero può essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali per le esumazioni, in qualunque periodo di tempo e mesi dell'anno, per le esumazioni nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di esumazione e dai precedenti articoli 27 e 28, quando ciò venga richiesto per collocare in un unico posto o in un colombaro adiacente la salma del coniuge, di parente fino al secondo grado in linea retta o di un suo convivente così come previsto dal precedente articolo 49.

Nessun rimborso è previsto per il periodo intercorrente dalla data di rinuncia fino alla scadenza naturale della concessione. Anche nel caso di estumulazione di salma per trasferimento in altro Comune non è previsto alcun rimborso per il periodo mancante alla data di scadenza della concessione.

In tutti i casi, le spese relative al cambio di sepoltura o alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 53 – REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura. Del provvedimento sopra menzionato il Comune dovrà dare notizia al Concessionario, ove conosciuto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta (60) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.

ART. 54 – DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dal precedente articolo 50.
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto
o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;
- d) quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza della concessione, viene adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

Nei casi di irreperibilità, previa diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 180 (centottanta) giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, i loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente. L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali

che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune con oneri a carico del concessionario o avente titolo, se reperibili.

ART. 55 – ESTINZIONE - ABBANDONO O SCADENZA DI CONCESSIONE – PROPRIETÀ DEI MONUMENTI

Tutte le concessioni (tombe, Cappelle di famiglia, loculi per salme, ossari e ceneri) si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per abbandono, per decadenza o per soppressione del Cimitero, salvo in questo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.

Allo scadere della concessione del diritto di superficie per le Cappelle o comunque, in caso di abbandono, o rinuncia, o di decadenza della concessione stessa, da parte del concessionario della Cappella, sarà facoltà del Comune chiedere l'abbattimento della stessa, ovvero subentrare nella proprietà della medesima, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso.

Allo scadere del termine di concessione, se gli aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla collocazione dei medesimi, rispettivamente in campo indecomposti, ossario o cinerario comune, con oneri a carico del concessionario o avente titolo.

Almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba, con oneri a carico del richiedente.

Nell'ambito del cimitero, è ammesso il trasporto, sulla tomba di un parente o affine fino al terzo grado, del monumento o altro segno funebre posto sulla una tomba scaduta o abbandonata, previo nulla-osta dell'Ufficio Comunale.

Quando una tomba venga abbandonata per la scadenza del termine della concessione ed in ogni altro caso, tutto indistintamente ciò che è posto sulla tomba stessa cadrà in proprietà del Comune. Tutto ciò che cade in proprietà del Comune in base al presente articolo, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, abbellimenti o riparazioni del Cimitero.

Nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti le spese saranno a carico del comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

ART. 56 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE - ACCESSO DI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano

regolatore cimiteriale ed essere approvati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio cimiteriale. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari in base a quanto previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Per l'esecuzione di opere cimiteriali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora, per poter accedere agli spazi per inumazione o esumazione di salma, si debbano eseguire dei lavori sui viali di accesso ai campi cimiteriali, detti lavori dovranno essere eseguiti da imprese specializzate sotto il controllo diretto dell'Ufficio Tecnico ma a completo carico del richiedente.

ART. 57 – RESPONSABILITÀ E ORARIO DEI LAVORI

I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, appositamente autorizzate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione

dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai commi precedenti.

ART. 58 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di cappelle funerarie e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge ed evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 59 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE

Prevvia autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori secondo gli orari e i tragitti prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il materiale occorrente per i lavori dovrà essere sistemato in modo da evitare cumuli o arrecare pericolo ai frequentatori del cimitero.

ART. 60 – VIGILANZA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi anche di personale cimiteriale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

ART. 61 – FUNZIONI

L'attività funebre è regolamentata, ai sensi del regolamento regionale n. 4/2022 per lo svolgimento delle esequie in tutte le forme scelte dai dolenti.

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso

- gli uffici del Comune ed altri uffici ed Enti, che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma e del cadavere;
 - d) effettuare il trasporto di salme e cadaveri nel Comune e per o da altri comuni;
 - e) tutto quanto occorra per lo svolgimento antecedente e seguente il servizio funebre.

ART. 62 – DIVIETI

E' fatto divieto alle imprese:

- a) l'accaparramento dei servizi in modo molesto o inopportuno, con sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività e d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 33/2009.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 63 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

Il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano particolarmente distinti per servizi resi alla comunità, previamente dichiarati tali dal Consiglio Comunale, di religiose e religiosi nati o residenti a Rea o che abbiano reso servizio pastorale presso la Parrocchia di Rea.

ART. 64 - PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE

Presso la Direzione Regionale competente in materia di sanità è realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi

funebri svolti.

La piattaforma informatica è consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza. (art. 17 L.R. 4/2022).

ART. 65 – CARTOGRAFIA CIMITERIALE - SCADENZIARIO

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali viene tenuto e aggiornato un registro e una cartografia delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il registro documenta le variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero e deve essere tenuto possibilmente con sistemi informatici.

Presso il servizio cimiteriale è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 66 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale dell'Ufficio Servizi Cimiteriale o il custode del cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui al D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico in modo cartaceo.

Nulla esclude che il registro delle operazioni cimiteriali venga tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali in modo informatico nei modi e con le garanzie prescritte dalla legge.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano per quanto applicabili anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non disciplinato con il presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 68 – CAUTELE

Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, imbalsamazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.

La richiesta di cremazione, traslazione, esumazione ed estumulazioni straordinarie necessitano dell'assenso dei familiari aventi titolo, così come previsto dalla normativa vigente.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli.

ART. 69 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'art. 107, 2° comma e dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Sindaco o suo delegato/Responsabile del Servizio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART. 70 – CONCESSIONI PREGRESSE

Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda le condizioni della concessione, il regime indicato nell'atto stesso.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al "provvedimento di riconoscimento."

E' data facoltà ai concessionari di chiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando alla perpetuità della concessione esistente per le salme tumulate per ottenere una nuova concessione a tempo determinato per nuove salme.

ART. 71 – MODIFICHE NORMATIVE

Ove la legge o alcuni articoli mutino la materia relativa all'attività funebre ed ai servizi cimiteriali, l'articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra variare il regolamento.

ART. 72 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.